



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 72

del 10/05/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI FIRENZE CONTRO RICORSI PRESENTATI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 NN. 2312-2673 DEL 03/11/2022

L'anno 2023 il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 16:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

DATO ATTO che il Comune di Empoli, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e, nello specifico, delle attività di accertamento tese a contrastare l'evasione tributaria, ha emesso i seguenti avvisi di accertamento:

- avviso di accertamento IMU 2017 n. 2312 del 03/11/2022, a carico del sig. [OMISSIS...], per complessivi Euro 1.176,82;
- avviso di accertamento IMU 2017 n. 2673 del 03/11/2022, a carico della società [OMISSIS...], per complessivi Euro 38.865,36;

CONSIDERATO che i soggetti passivi hanno proposto ricorso a questo Comune nei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con deposito delle proprie memorie difensive, assunte ai prot. generali dell'Ente nn. 91834 del 27.12.2022 e 6589 del 26/01/2023, e si sono costituiti in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze in data 18/04/2023 e 27/04/2023, ricorsi assunti dalla CgT 1° grado di Firenze al RGR nn. 389 e 424/2023;

VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul processo tributario, ed in particolare:

- l'art. 11, comma 3, il quale, disciplinando la capacità di stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie, stabilisce che "l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";
- l'art. 12, comma 1, il quale nel trattare l'assistenza tecnica, specifica che "le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione (...) devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato";
- l'art. 23 il quale, disciplinando la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa che l'ente impositore si costituisce in giudizio "mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni";

VISTO l'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, che prevede, ai fini IMU, che "*Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 28/12/2022, con la quale la Dott.ssa Michela Bini, dirigente del Settore n. III "Servizi Finanziari e Risorse Umane", è stata nominata funzionario responsabile IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che la procedura di reclamo-mediazione, instauratasi a seguito della presentazione dei ricorsi ex art. 17-bis del D. Lgs. 546/92, non ha avuto esito positivo;

RITENUTO che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia dei provvedimenti impugnati e ravvisata quindi l'opportunità di costituirsi in giudizio, a



fronte dei ricorsi sopra richiamati, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze;

CONSIDERATO di non avvalersi, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 12, comma 1, dell'assistenza tecnica di soggetto esterno all'Amministrazione comunale, e, di conseguenza, incaricare dell'assistenza tecnica dell'Ente nell'ambito del presente ricorso la Dirigente del n. Settore n. III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, dott.ssa Michela Bini, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione in esame;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VIII – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. di procedere alla costituzione in giudizio, in qualità di parte resistente, del Comune di Empoli davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Firenze, a fronte dei ricorsi e per i motivi citati in premessa;
2. di incaricare la dott.ssa Michela Bini, Dirigente del Settore n. III – Servizi Finanziari e Risorse Umane e funzionario responsabile IMU, di procedere all'attivazione della difesa per i ricorsi in oggetto tramite adozione degli atti necessari alla suddetta costituzione in giudizio, mediante la redazione delle memorie difensive per la conferma della validità degli avvisi emessi a carico delle controparti, compresa l'assistenza tecnica in giudizio;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio nei ricorsi in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

